

- (6) Le esportazioni di sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno della Comunità devono continuare ad essere assoggettate ad una procedura comune di notifica di esportazione. È di conseguenza opportuno che le sostanze chimiche pericolose in quanto tali o contenute in preparati o in articoli, che siano state vietate o sottoposte a rigorose restrizioni dalla Comunità in qualità di fitosanitari o di altre forme di pesticidi oppure di sostanze chimiche industriali destinate ad usi professionali o all'impiego da parte del consumatore finale, siano disciplinate da norme in materia di notifica di esportazione analoghe a quelle applicabili alle stesse sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'ambito di una o entrambe le categorie di impiego stabilite nella convenzione, ossia come pesticidi o sostanze chimiche industriali. Inoltre, le sostanze chimiche disciplinate dalla procedura internazionale dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) dovrebbero essere soggette alle stesse norme. La procedura di notifica di esportazione deve essere applicata alle esportazioni comunitarie verso tutti i paesi terzi, a prescindere dal fatto che questi siano o meno parti della convenzione o che partecipino alle sue procedure. Agli Stati membri deve essere consentito di riscuotere contributi amministrativi a copertura dei costi connessi all'espletamento di questa procedura.
- (7) Gli esportatori e gli importatori devono essere tenuti a trasmettere informazioni sui quantitativi di sostanze chimiche oggetto di scambi commerciali a livello internazionale disciplinati dal presente regolamento per consentire il controllo e la valutazione dell'impatto e dell'efficacia dei provvedimenti in esso contenuti.
- (8) È opportuno che le notifiche concernenti gli atti normativi definitivi della Comunità o degli Stati membri finalizzati a vietare o a sottoporre a rigorose restrizioni determinate sostanze chimiche, e trasmesse al segretariato della convenzione allo scopo di inserire tali sostanze nella procedura internazionale PIC, siano presentate dalla Commissione e interessino i casi che soddisfano i criteri stabiliti al riguardo nella convenzione. Se necessario, è opportuno chiedere ulteriori informazioni a sostegno di tali notifiche.
- (9) Qualora gli atti normativi definitivi della Comunità o degli Stati membri non siano soggetti ad obbligo di notifica perché non soddisfano i criteri stabiliti, al segretariato e alle altre parti della convenzione dovrebbero pervenire comunque le informazioni concernenti tali atti, a salvaguardia di un corretto scambio di informazioni.
- (10) È inoltre necessario provvedere affinché la Comunità adotti decisioni in merito all'importazione nella Comunità di sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC. Tali decisioni dovrebbero essere basate sul diritto comunitario vigente e tener conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposti dagli Stati membri. Se necessario, è opportuno proporre modifiche della legislazione comunitaria.
- (11) Occorre disporre in modo tale da garantire che gli Stati membri e gli esportatori siano a conoscenza delle decisioni prese dai paesi importatori sulle sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC e che gli esportatori si attenano a tali decisioni. Inoltre, per evitare di verificarsi di esportazioni indesiderate, non dovrebbe essere consentita l'esportazione di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno della Comunità e rispondenti ai criteri stabiliti nella convenzione o assoggettate alla procedura internazionale PIC in assenza di un consenso esplicito del paese importatore interessato, a prescindere che sia o meno parte della convenzione. Al contempo, è opportuno prevedere l'esonero da tale obbligo nel caso dell'esportazione di alcune sostanze chimiche verso paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), purché siano rispettate alcune condizioni. Occorre inoltre una procedura in grado di gestire i casi in cui, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto, il paese importatore non invia alcuna risposta; in tal caso è opportuno che le esportazioni di talune sostanze chimiche procedano in via temporanea a determinate condizioni. È anche necessario prevedere un riesame periodico di tutti i casi di questo genere e dei casi in cui è stato ottenuto un consenso esplicito.
- (12) La banca dati costituita dalla Commissione rappresenta un importante strumento a supporto dell'applicazione del presente regolamento e del suo controllo.
- (13) È importante altresì che tutte le sostanze chimiche esportate abbiano un ciclo di vita di durata adeguata a garantirne l'uso efficace e sicuro. In riferimento ai pesticidi, in particolare a quelli esportati verso i paesi in via di sviluppo, occorre che siano fornite informazioni sulle corrette modalità di conservazione e che siano utilizzati imballaggi e contenitori di adeguata fattura e dimensione in modo che non si creino giacenze di magazzino obsolete.
- (14) Gli articoli contenenti sostanze chimiche non rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione. Ciò nonostante è opportuno che gli articoli contenenti sostanze chimiche che potrebbero essere rilasciate nell'ambiente in determinate condizioni d'uso o in fase di smaltimento e che sono vietate o soggette a rigorose restrizioni nella Comunità con riferimento ad una o più categorie di impiego di cui alla convenzione o sono soggette alla procedura internazionale PIC siano assoggettati anche agli obblighi di notifica in materia di esportazioni. Inoltre, alcune sostanze chimiche e alcuni articoli contenenti determinate sostanze chimiche che, pur non rientrando nell'ambito d'applicazione della convenzione, danno adito a particolari preoccupazioni, non dovrebbero essere assolutamente esportati.
- (15) Ai sensi della convenzione, alle parti della convenzione che ne facciano richiesta devono essere fornite informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC.
- (16) È opportuno inoltre garantire che le disposizioni comunitarie in materia di imballaggio, di etichettatura e di altre informazioni sulla sicurezza siano applicate a tutte le sostanze chimiche pericolose destinate all'esportazione